

N. 00091/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10049/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10049 del 2015, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Passaretti, Giuseppe Izzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Iannotta in Roma, Via Giuseppe Sirtori 56 Scala B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Provinciale Caserta, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04570/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Provinciale Caserta e di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Provinciale Roma;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Evidenziato, ad una sommaria delibazione propria di questa sede, che appare sussistente in materia la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo questioni attinenti alle modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento, correlate alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici (cfr. sent. n. 5710/2015);

Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria di questa sede, la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla valenza abilitante del diploma magistrale conseguito precedentemente all'anno scolastico 2001/2002, onde l'interesse delle parti può in questa sede essere tutelato mediante l'inserimento con riserva delle stesse in graduatoria ;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 10049/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispone l'ammissione con riserva degli aspiranti in graduatoria.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)